

GUN 10/2024

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING**Premesso che:**

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 06.05.2024 perveniva, referto gara "Trofeo Amigos" svoltasi in Francavilla al Mare (CH), in data 22-28.04.2024 in cui veniva riportato "[omissis] Carmine Straniero [omissis] abbandonava la sede di gare dopo aver risposto ad una telefonata, senza neanche aspettare l'esito della partita, in quel momento in corso, da dove sarebbe uscito il suo avversario per disputare la finale di batteria [omissis]"; "[omissis] Marco Luciani [omissis] ha continuato imperterrito nell'adoperarsi in atteggiamenti scorretti e antisportivi nei confronti degli atleti contro cui ha giocato. A fine partita ha anche rifiutato di dare la mano all'avversario, al quale ha rivolto anche diversi aggettivi negativi, apostrofandolo più volte in maniera offensiva[omissis]".

Considerato che:

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che "I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale";



l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]";

gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, Il comma, del Regolamento di Giustizia FISBB, risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara ed alla presenza di numeroso pubblico.

l'art. 29 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: "L'Atleta deve portare a termine l'incontro a meno che non sia impossibilitato a farlo. In ogni caso, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, il mancato completamento dell'incontro, quando tale condotta sia da intendersi quale forma di protesta nei confronti dell'avversario, degli Ufficiali di Gara o dell'organizzazione, comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l'applicazione congiunta della sanzioni dell'ammenda e della sospensione fino a tre mesi";

questo Organo di Giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara "Trofeo Amigos" svoltasi in Francavilla al Mare (CH), in data 22-28.04.2024 denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte dell'atleta LUCIANI Marco.



Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal predetto atleta, durante la competizione sportiva, in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico. Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]”*, nonché l'art. 33 su riportato.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal tesserato LUCIANI Marco che nell'ultimo periodo è stato più volte ripreso dai Direttori di gara ed anche sanzionato da questo Organo di giustizia per comportamenti non consoni ad un tesserato.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore agli artt. 25 e 33 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 – 29 - 32 - 33 - 42 – 44 – 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà,

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore LUCIANI Marco al pagamento dell'ammenda di € 300,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi tre il giocatore LUCIANI Marco a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato LUCIANI Marco la sospensione per giorni 60 (sessanta) per LUCIANI della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o



funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta LUCIANI Marco nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta LUCIANI Marco di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 600,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 06 giugno 2024

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

